

Patto di famiglia e tutela individuale del legittimario* §

MARIA VIRGINIA MACCARI
PH.D. IN EUROPEAN PRIVATE LAW, UNIVERSITY OF VERONA

SOMMARIO

1.1 PRINCIPI REGOLATORI DEL SISTEMA SUCCESSORIO ITALIANO. – 1.2 LEGGE N. 55/2006 E RATIO DEL PROVVEDIMENTO. – 1.3 DISCIPLINA DEL PATTO DI FAMIGLIA E DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI. – 2.1 ASPETTI PROBLEMATICI E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO. – 2.2 TESI DELLA STRUTTURA BILATERALE DEL PATTO DI FAMIGLIA. – 2.3 TESI DELLA STRUTTURA PLURILATERALE DEL PATTO DI FAMIGLIA. – 2.4 ADESIONE ALLA TESI DELLA NECESSARIA PARTECIPAZIONE DEI LEGITTIMARI AL PATTO DI FAMIGLIA. – 2.5 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI.

ABSTRACT

Law 55/2006 (entitled “Amendments to the Civil Code dealing with “Patto di Famiglia”), which came into force on March 16th 2006, amended the Italian Civil Code by creating the legal institute of “patto di famiglia”, which aims at allowing the transfer of enterprise or shareholdings during the life of the entrepreneur and entails an exception to inheritance rules.

* Il presente contributo costituisce il testo della relazione tenuta all'incontro di studi italo-argentino “Privacy ed autonomia privata: esperienze a confronto”, tenutosi presso l'Università degli Studi di Trieste il 28 e 29 maggio 2012.

§ This paper has been submitted to an external referee.

Many interpretative problems arise from the unclear phrasing of the new regulation; among these the most relevant one - both in theory and in practice - relates to the identification of the necessary parties of the "patto di famiglia", whose defect of consent leads to voidness of the contract. In particular, it is not certain whether the spouse and the persons entitled by law to a share of the deceased's estate to whom the enterprise and/or the shares are not assigned must participate to the contract. Namely, since the first paragraph of article 768-quater CC, provides that "the spouse and any person who would be entitled by law to a share of the deceased's estate existing at the time of the conclusion of the agreement must participate to the agreement", some authors argue that the persons entitled by law to a share of the deceased's estate should give their consent to the "patto di famiglia", while, according to others, those have just to be informed of its conclusion.

Three theories were formulated with regard to articles 768 bis, 768 quater, paragraph 1 and 768 paragraph 1 CC. According to both first and second theory, the persons entitled by law to a share of the deceased's estate must be a party to the "patto di famiglia", however, while according to the former their participation is not essential, for the latter the lack of the participation of the persons entitled by law to a share of the deceased's estate existing at the time of the conclusion of the agreement makes the contract void.

A third point of view assumes the 'patto di famiglia' as a special contract for the benefit of third parties: the participation to the contract of any person who is not assignee of the enterprise and/or the shares and would be entitled by law to a share of the deceased's estate is considered to be required by art. 768 quater CC for a different purpose than the participation of the disposing ascendant and assignee descendant (art. 768 bis). Namely, whilst the presence of the latter is necessary for the validity of the contract, the agreement of the persons who would be entitled by law to a share of the deceased's estate and are not assignees is required in order to make the agreement enforceable towards them and to convert the share of the testator's estate reserved by law for certain heirs into the right to receive its monetary value, which has to be calculated considering the enterprise and/or the shareholdings' value.

This paper analyses the matter above and the role of the persons who would be entitled by law to a share of the deceased's.

The research leads to the conclusion that the participation of the persons entitled by law to a share of the deceased's estate non-assignees is required for the validity of the contract.

The regulation of "patto di famiglia" appears to be inspired by the criterion of the compulsory involvement at law of all persons entitled by law to a share of the deceased's estate existing at a given time, because of the relevancy of the their interests at stake: far from being considered mere parties of the contract, they must be regarded as essential parties instead, whose consent is necessary for the validity of the "patto di famiglia" (Art. 1418, paragraph 1, of the Civil Code). Therefore, if one of the persons entitled by law to a share of the deceased's estate cannot or does not want to participate to the agreement, it will not be possible to conclude the "patto di famiglia"; instead, the enterprises's and/or the enterprises shareholdings' transfer should be guaranteed by using different kinds of contractual agreements.

This conclusion also seems to be confirmed by the unsuccessful attempts made to amend the Italian "patto di famiglia" regulation over 2011 and 2012. Namely, all the legislative

initiatives providing the amendment of Art. 768, letter d) CC, concerning the “participation” to the ‘patto di famiglia’, layed out the possibility for the agreement to be drawn up also without the presence of all the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate. Such proposals seem to confirm the fact that the regulation now in force subordinates the validity of the “patto di famiglia” to the consent of the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate.

KEYWORDS

SUCCESSION - TRANSFER OF BUSINESS ASSETS - FAMILY AGREEMENT (PATTO DI FAMIGLIA) - PROHIBITION OF SUCCESSION AGREEMENT - PROTECTION OF PERSONS ENTITLED BY LAW TO A SHARE OF THE DECEASED’S ESTATE - COLLATION - CLAIM TO DISTRIBUTIVE SHARE - SETTLEMENT OF PERSONS ENTITLED BY LAW TO A SHARE OF THE DECEASED’S ESTATE

1.1. PRINCIPI REGOLATORI DEL SISTEMA SUCCESSORIO ITALIANO

La normativa italiana in materia di successioni è caratterizzata da rigorosi limiti alla libertà dispositiva del testatore posti a tutela dei congiunti più stretti: così insegna già l’art. 42, IV comma, Cost., il quale espressamente recita “*La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sull’eredità*”, e l’art. 457, III comma, cod. civ.¹, a mente del quale il disponente ha limitati poteri di autodeterminazione.

Il sistema successorio italiano è, infatti, imperniato sulla centralità della legittima: determinate quote del patrimonio ereditario devono essere necessariamente destinate ad una particolare categoria di successori individuata tra i più stretti familiari del *de cuius* (c.d. legittimari) che, secondo l’art. 536, primo comma, cod. civ., sono il coniuge, i figli legittimi e naturali e gli ascendenti legittimi.

L’intangibilità della legittima è garantita dall’azione di riduzione (*ex artt. 553 e ss.*²) e dal divieto posto al testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari (art. 549 cod. civ.).

1 L’art. 457, III comma, cod. civ. così dispone: “*Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari*”.

2 Occorre rilevare che, sebbene le disposizioni sulla legittima siano qualificabili come norme cogenti, la violazione delle stesse non determina la nullità del negozio, come vorrebbe l’art. 1418 cod. civ., ma la minor sanzione della impugnabilità negoziale. Le clausole testamentarie poste in violazione dei diritti inderogabili dei legittimari sono valide, ma questi soggetti hanno il diritto di impugnare il negozio di ultima volontà tramite l’azione di riduzione, la quale, se ritenuta fondata, si concluderà con una sentenza che comprimerà le disposizioni ritenute lesive per quanto necessario al fine di reintegrare la quota di riserva oggetto di domanda. Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, 4 ed., in *Tratt. di Diritto civile e Commerciale*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Milano, 1990, 8.

Tradizionalmente il sistema italiano ammette come uniche fonti per il regolamento della delazione ereditaria la successione *ope legis* o quella testamentaria, escludendo che essa possa essere affidata a strumenti di natura contrattuale. L'invalidità di detto limite viene garantita dall'art. 458 cod. civ., che enuncia il divieto di patti successori³.

Il sistema successorio italiano, perlomeno fino ad oggi, ha inoltre mostrato, nel rispetto del principio di unità, disinteresse per la natura dei beni che costituiscono il patrimonio. Da ciò la conseguenza che le norme relative alla trasmissione ereditaria sono rimaste sempre le stesse indipendentemente dalla natura del bene destinato a cadere in successione.

In particolare, con specifico riferimento all'azienda, è stata trascurata un'importante esigenza, sempre più avvertita nella realtà imprenditoriale, consistente nella preservazione del valore dell'impresa, che potrebbe essere seriamente pregiudicata qualora la stessa venisse trasmessa, per esempio, ad un successore incapace di provvedere all'esercizio di un'attività d'impresa e di porsi alla guida di una società.

A questa esigenza l'ordinamento italiano ha recentemente dato rilievo prevedendo un nuovo istituto: il patto di famiglia, il quale cambia lo scenario, consentendo all'imprenditore di programmare e definire per tempo la successione nella gestione dell'azienda, salvaguardando nel contempo l'unità della famiglia.

1.2. LEGGE N. 55/2006 E RATIO DEL PROVVEDIMENTO

Con la legge n. 55 del 14 febbraio 2006, recante "*Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia*", entrata in vigore il 16 marzo 2006, il legislatore italiano ha così introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del patto di famiglia. Alla disciplina del patto di famiglia sono state dedicate sette disposizioni (artt. 768 *bis* – 768 *sexies*) contenute nel nuovo capo *V-bis*⁴ del codice civile, inserito tra le norme dedicate all'annullamento e alla rescissione in materia di divisione e quelle in materia di donazioni.

³ Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-*bis* e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

⁴ Il capo è stato correttamente nominato *V bis* anziché *VI*, come previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001 dal titolo "*Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi*", che ha sostituito le circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e circolare con identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1986, n. 123, S.O. n. 40. La circolare del 20 aprile 2001 è stata adottata con identico testo da Camera e Senato e seguita dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del maggio 2001 dal titolo "*Guida alla redazione dei testi normativi*" (Circolare n.1/1.1.26/10888/9.92, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 105 del 3 maggio 2001 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001). Cfr. S. DELLE MONACHE, *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, in *Riv. notar.*, 2006, 889 e G. BONILINI, *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, in *Fam., pers. e succ.*, 2007, 390.

La novella si prefigge l'obiettivo di facilitare il trapasso generazionale dell'impresa evitando che le vicende successorie compromettano l'operatività dell'attività economica ed assicurando altresì una certa stabilità all'operazione⁵. A tal fine il legislatore ha introdotto la possibilità per l'imprenditore, ancora in vita, di individuare quello fra i suoi discendenti che abbia le capacità per succedergli nella conduzione dell'attività imprenditoriale iniziata.

Si è così previsto che l'imprenditore, ovvero il titolare di partecipazioni societarie, possa stipulare, con il coniuge e i soggetti che sarebbero legittimari, ove in quel momento si aprisse la propria successione, un contratto con cui trasferire, in tutto o in parte, ad uno o più discendenti l'azienda o le proprie quote. Per assicurare l'effetto della "stabilità" la nuova normativa prevede, a fronte di una liquidazione a favore dei legittimari non beneficiari, l'esenzione da riduzione e collazione per le liberalità effettuate dal disponente.

L'obiettivo perseguito dal legislatore con la legge n. 55/2006 non rappresenta una novità nell'ordinamento giuridico: in Europa si registra da tempo l'esigenza di introdurre un assetto normativo che tenda ad assicurare la continuità dell'impresa e ad evitare lo smembramento del complesso produttivo nella fase del passaggio generazionale⁶.

Già nella comunicazione del luglio 1994⁷, la Commissione europea aveva identificato quattro problemi tipici dei trasferimenti delle piccole e medie imprese: (1) garantire la continuità delle società di persone e delle imprese individuali; (2) preparare i trasferimenti attraverso l'adozione della forma giuridica più appropriata; (3) incoraggiare i trasferimenti a favore dei terzi e (4) facilitare i trasferimenti nell'ambito della famiglia tramite adeguate misure fiscali.

Sempre la Commissione Europea, con la raccomandazione 94/1069/CE⁸ relativa alla successione nella piccole e medie imprese, emanata in seguito ad un'indagine svolta sulle disposizioni nazionali che intralciano la costituzione, la crescita e la successione nelle imprese - dalla quale era emerso che "ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione", con ripercussioni negative sul tessuto

5 Circa gli obiettivi della l. 55 del 14.02.2006, cfr. tra i più recenti L. GENGHINI e C. CARBONE, *Il patto di famiglia*, in *Le successioni per causa di morte*, Padova, 2012, 1558; G. DE NOVA, in *Commentario del Codice Civile - Delle Successioni*, III, a cura di V. CUFFARO e F. DELFINI, sub art. 768 bis, Torino, 2010, 376; G. OBERTO, in *Codice delle successioni e delle donazioni*, I, a cura di M. SESTA, sub art. 768 bis, Milano, 2011, 1851.

6 M. BERNARDINI, *Il patto di famiglia tra adozione e successione*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, I, Padova, 2010, 215.

7 Comunicazione della Commissione sul trasferimento di imprese. Azioni a favore delle PMI, pubblicata in *Gazzetta ufficiale* C 204, del 23.7.1994, 1-23.

8 Raccomandazione della Commissione Europea sul trasferimento delle piccole e medie imprese, pubblicata in *Gazzetta ufficiale* L 385 del 31.12.1994, 14-17. Cfr. sul tema E. LUCCHINI GUASTALLA, *Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemior al patto di famiglia*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, II, Padova, 2010, 1473.

economico delle imprese, nonché sui loro creditori e lavoratori - sollecitava gli Stati membri “*ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro*”.

Con la Comunicazione 98/C 93/02⁹, la Commissione suggeriva, soprattutto agli Stati membri ove i patti successori sono vietati (Italia, Francia, Belgio, Spagna, Lussemburgo), di considerare l'opportunità di introdurre nel proprio ordinamento, al fine di agevolare la continuità dell'impresa, patti d'impresa o accordi di famiglia.

In Italia, la prima proposta volta ad inserire nel sistema un istituto denominato “patto di famiglia” si deve ai risultati della ricerca promossa dal CNR negli anni 1996-1997, in tema di “*Successione ereditaria dei beni produttivi*”, coordinata dal Prof. Pietro Rescigno e dal Prof. Antonio Masi¹⁰.

Tale ricerca aveva dato vita a due proposte di riforma del codice civile, volte rispettivamente ad introdurre l'art. 734 bis sul patto di famiglia, diretto a disciplinare la successione nell'impresa individuale¹¹, e l'art. 2355 bis sul patto di impresa, finalizzato a disciplinare la successione nell'impresa collettiva¹².

La proposta è poi confluita, senza sostanziali modifiche¹³, nel disegno di legge n. 2799 del 2 ottobre 1997, XIII Legislatura, recante “*Nuove norme in materia di patti*

9 Comunicazione della Commissione Europea relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, pubblicata in Gazzetta Ufficiale C 93 del 28.3.1998, 2-21.

10 I risultati della ricerca sono stati esposti al convegno su “*Successioni nell'impresa e società a base familiare*”, tenutosi a Macerata il 24.03.1997. A riguardo si veda la relazione del convegno maceratese di M. IEVA, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, in Riv. notar., 1997, 1371 ss.

11 L'art. 734 bis prevedeva: “*L'imprenditore può assegnare, con atto pubblico, l'azienda a uno o più discendenti. Al contratto devono partecipare oltre all'imprenditore i discendenti che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione. Coloro che acquistano l'azienda devono corrispondere agli altri discendenti legittimari e non assegnatari, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, una somma non inferiore al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione. All'apertura della successione, il coniuge e gli altri legittimari che non vi abbiano partecipato possono chiedere il pagamento della somma prevista dal terzo comma, aumentata degli interessi legali, a tutti i beneficiari del contratto*”. Sull'argomento: M. IEVA, *Il patto di famiglia*, in Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto da P. RESCIGNO, coordinato da M. IEVA, II, Padova, 2010, 319 ss; A. ZOPPINI, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in Diritto Privato 1998, Padova, 1999, 255 ss.

12 Sull'argomento: M. STELLA RICHTER JR, *Il patto di impresa nella successione dei beni produttivi*, in Diritto Privato 1998, Padova, 1999, 267.

13 Le uniche modifiche significative riguardano la circostanza che il testo non parla più di contratto, bensì di donazione e viene introdotta la possibilità per il disponente di trasmettere non solo l'azienda, ma anche le partecipazioni societarie che, invece, nel progetto elaborato dal gruppo di lavoro costituivano oggetto dei patti di impresa di cui all'art. 2355 bis cod. civ.: “*Art. 734- bis. - (Patto di famiglia) . - L'imprenditore può assegnare, con atto di donazione, l'azienda a uno o più discendenti. Al contratto devono partecipare anche i discendenti che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione; possono parteciparvi, ai soli effetti di cui al sesto comma, il coniuge dell'imprenditore e coloro che potrebbero divenire legittimari a seguito di modificazioni del suo stato familiare. Gli assegnatari dell'azienda devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino*

successori relativi all'impresa" e nei successivi disegni¹⁴ sfociati nel testo finale della legge n. 55 del 2006.

1.3. DISCIPLINA DEL PATTO DI FAMIGLIA E DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI

L'art. 768 bis cod. civ., rubricato "Nozione", prevede che: "È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti".

Da tale norma è possibile ricavare alcuni degli elementi caratterizzanti la struttura del patto di famiglia¹⁵: esso è un contratto avente ad oggetto il trasferimento totale o parziale dell'azienda da parte dell'imprenditore, ovvero delle partecipazioni societarie da parte del titolare, in favore di un discendente. Si tratta di un contratto avente una sua funzione tipica di natura complessa, irriducibile a quella dei tipi contrattuali già disciplinati nel codice civile.

Dal punto di vista soggettivo, tale norma accenna solamente alla presenza, da un lato, del disponente imprenditore o titolare delle quote e, dall'altro, di uno o più beneficiari discendenti. È un nuovo strumento che rompe con le categorie tradizionali e innova il panorama della successione "anticipata" nella titolarità dei beni produttivi.

Il patto di famiglia è un contratto; anche se collocato nel libro II del codice civile (Delle Successioni) e in particolare nel titolo IV dedicato alla divisione, non

in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. Salvo patto contrario, i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima ad essi spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione. All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non vi abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento della somma prevista dal terzo comma, aumentata degli interessi legali. Il presente articolo si applica anche alle partecipazioni sociali".

14 Disegno di legge n. 3870 approvato dalla camera dei Deputati il 25 luglio 2005 e passato al Senato come disegno di legge n. 3567, nel quale è confluito il disegno di legge n. 1353 ed approvato definitivamente il 31.01.2006. Si veda sul punto, I. AMBROSI e F. BASILE, *Le nuove norme in materia di Patto di famiglia*, in *Fam., pers. e succ.*, 2006, 375; G. OBERTO, *Il Patto di famiglia*, Padova, 2006, 37 ss.

15 Come rilevato da C. CACCAVALE (*Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Notariato*, 2006, 289) "A dispetto delle illusioni suscitate dal suo titolo e dal carattere definitorio della regola che vi è espressa, l'interprete deve constatare, tuttavia, dopo averla più volte riletta, - quasi incredulo della sua lacunosità -, che la norma si mantiene su un piano di assoluta genericità e non riesce a specificare quali siano attributi e proprietà della fattispecie che valgano a caratterizzarla, non solo rispetto all'alternativa dell'onerosità o gratuità, ma anche, per l'appunto, in relazione alla dicotomia funzionale, che qui soprattutto può interessare, degli atti inter vivos e degli atti a causa di morte".

è, infatti, un testamento, bensì una convenzione la cui particolarità è quella di andare ad incidere sulle regole della successione dell'imprenditore.

L'art. 768-bis cod. civ. contiene la definizione di patto di famiglia, ma l'essenza del patto di famiglia non risiede in tale vicenda traslativa *inter vivos*, quanto piuttosto nella disciplina dettata dai successivi articoli, che prevedono l'imputazione delle attribuzioni patrimoniali ricevute alle quote di legittima (art. 768-*quater*, comma 3, cod. civ.) e - a fronte della "liquidazione" dei legittimari da effettuarsi con lo stesso o con successivo contratto - il non assoggettamento a collazione e riduzione della liberalità effettuata al discendente; realizzando conseguentemente un particolare "effetto di stabilità" del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali¹⁶.

Si tratta di una disciplina profondamente innovativa che deroga parzialmente al divieto dei patti successori, contenuto nell'art. 458 cod. civ.¹⁷: disposizione, quest'ultima, che è stata anch'essa modificata dalla legge 55/2006, facendo salvo per l'appunto quanto disposto dagli artt. 768-bis cod. civ. e seguenti.

Occorre analizzare la portata effettiva di questo inciso, precisando fin da subito che il patto di famiglia non integra un patto successorio istitutivo, difettandone, sotto un triplice profilo, la natura di atto *mortis causa*¹⁸.

In primo luogo, il patto di famiglia produce effetti traslativi immediati e definitivi, non collegati cioè all'apertura della successione: l'azienda o le partecipazioni sociali entrano immediatamente nel patrimonio dell'assegnatario (con correlativa perdita del potere di disposizione in capo all'imprenditore disponente); ed un tanto vale anche per le attribuzioni patrimoniali a favore dei legittimari.

Secondariamente, quale riflesso di tale efficacia immediata, l'oggetto del contratto è determinato con riferimento al momento della stipulazione, essendo irrilevanti successive modifiche nella consistenza o nel valore dei beni attribuiti (il patto successorio istitutivo, al contrario, ha per oggetto l'*id quod superest* al momento dell'apertura della successione).

Da ultimo, i beneficiari delle attribuzioni patrimoniali sono individuati con riguardo al momento in cui il patto si perfeziona, e non con riferimento al momento della morte: il che significa che nel caso di premorienza dell'assegnatario al disponente, i beni assegnati, già entrati definitivamente nel suo patrimonio, faranno parte della sua successione, e non di quella del disponente.

¹⁶ G. OBERTO, in *Codice delle successioni e delle donazioni*, I, a cura di M. SESTA, sub art. 768 bis, cit., 1853.

¹⁷ Nel diritto italiano la nozione di patto successorio è molto ampia: oltre agli accordi con cui si dispone della propria successione, dunque dei diritti che saranno nella disponibilità del *de cuius* dal momento della morte (patti istitutivi), l'art. 458 cod. civ. vieta anche gli atti di disposizione sulla successione altrui non ancora aperta (patti dispositivi o rinunciativi). Nei patti destinati a regolare una successione futura rientrano, pertanto, atti strutturalmente e causalmente eterogenei: vi rientrano sia atti tra vivi (la rinuncia ad un'eredità futura o la rinuncia ad avvalersi dell'azione di riduzione) sia atti *mortis causa*, sia patti che atti unilaterali.

¹⁸ Sul punto cfr. L. GENGHINI e C. CARBONE, *Il patto di famiglia*, in *Le successioni per causa di morte*, cit., 1572.

Si è ipotizzata, invece, la qualificazione del patto di famiglia come patto successorio dispositivo¹⁹, con il quale i legittimari dispongono dei loro diritti sulla successione del disponente, non ancora aperta. In effetti, il patto di famiglia contiene tipicamente una “liquidazione dei legittimari”, realizzata a mezzo di un’attribuzione patrimoniale nei loro confronti, ed effettuata – ex art. 768-*quater*, comma 2, cod. civ. – dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni. Quest’ultima attribuzione patrimoniale non costituisce, di per sé sola, atto di disposizione relativo a beni o diritti facenti parte della futura successione; tuttavia, dal lato dei legittimari, l’accettazione dell’attribuzione patrimoniale “a tacitazione” delle quote di legittima rappresenta certamente una disposizione di diritti derivanti dalla successione del disponente.

Nel caso, invece, in cui il legittimario rinunci in tutto o in parte alla liquidazione dei propri diritti (come ammesso dall’art. 768-*quater*, comma 2, cod. civ.), si è in presenza di un vero e proprio patto successorio rinunciativo, in deroga all’art. 458 cod. civ.²⁰.

2.1. ASPETTI PROBLEMATICI E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Nonostante si sia pervenuti all’emanazione della normativa sul patto di famiglia dopo molti anni di discussione, il testo dell’istituto attualmente in vigore non si distingue per chiarezza e precisione tecnico-giuridica: il testo licenziato, anche a detta del suo stesso relatore parlamentare, necessita di alcuni correttivi tecnici, ancorché a tale esigenza – si legge nella citata relazione – si potrebbe supplire attraverso un’adeguata attività interpretativa in funzione suppletiva²¹.

19 Secondo A. MERLO (*Il patto di famiglia*, in *CNN Notizie*, 14 febbraio 2006, 5) “il patto successorio dispositivo è ravvisabile nel fatto che il donatario (o assegnatario), in vita del de cuius, anticipa ai suoi fratelli o sorelle ed all’altro genitore quanto di loro spettanza sui beni, oggetto del patto, che altrimenti cadrebbero in successione”.

M.C. LUPETTI (*Patti di famiglia. Note a prima lettura*, in *CNN Notizie*, 14 febbraio 2006, 7 ss.) rinviene nel negozio in esame, e specificamente nella liquidazione dei diritti di legittima a favore dei legittimari partecipanti al patto, la natura di patto successorio, come tale volto a definire, da subito, tra i contraenti, i futuri assetti successori. Cfr. L. GENGHINI, *Il patto di famiglia*, in *Le successioni per causa di morte*, cit., 1572.

20 Così G. BONILINI, *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, cit., 392; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, 408; A. PISCHETOLA, *Prime considerazioni sul “patto di famiglia”*, in *Vita not.*, 2006, 460. Analogamente A. MERLO (*Il patto di famiglia*, cit., 7) per il quale “qualora i non assegnatari rinuncino alla liquidazione, si realizza un patto successorio rinunciativo, poiché, in sostanza, tali soggetti rinunciano preventivamente a diritti di legittima che gli possono spettare sulla successione del genitore non ancora aperta”.

21 Relazione Semeraro in Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante del 26 gennaio 2006: “(..) è stato espresso dagli auditi un convinto sostegno circa l’opportunità della riforma e, in particolare, apprezzamento sull’articolato approvato dall’altro ramo del Parlamento, pur sottolineandosi l’opportunità di introdurre alcuni correttivi tecnici; esigenza che peraltro potrebbe anche essere superata attraverso un’adeguata attività interpretativa in funzione suppletiva”.

Questo lavoro si soffermerà su due questioni che, alla luce dei primi interventi ermeneutici, apparsi all'alba dell'entrata in vigore della legge, sono sembrate essere fra quelle più controverse e di maggiore rilievo sul piano pratico-applicativo. In particolare, si ritiene opportuno affrontare il problema relativo all'individuazione di quali siano le parti essenziali del contratto e quali siano i soggetti tenuti alla liquidazione in favore dei legittimari non assegnatari.

Occorre così in primo luogo chiedersi se tra le parti essenziali del contratto vadano annoverati anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore e quali siano le conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione di tali soggetti.

Dalla lettura dell'art. 768 *bis* cod.civ., si potrebbe, in prima battuta, affermare che il patto di famiglia abbia una struttura bilaterale e che possa essere validamente stipulato in presenza del solo imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie con uno o più discendenti.

Alla figura dei legittimari si riferiscono gli artt. 768 *quater* e 768 *sexies* cod. civ.. Il primo comma dell'art. 768 *quater* cod.civ., attualmente in vigore, prevede, in particolare, che *"Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore"*. Tale norma, contenuta nell'articolo rubricato *"Partecipazione"*, sembra, contrariamente a quanto sopra affermato, attribuire al contratto in questione la qualifica di negozio plurilaterale e pattuire l'obbligatorietà, della partecipazione al contratto di tutti quei soggetti che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio del disponente, senza peraltro prevedere alcuna specifica sanzione per l'inosservanza del disposto.

Il primo comma dell'art. 768 *sexies* cod.civ. dispone, inoltre, che *"All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-*quater*, aumentata degli interessi legali"*. Questa disposizione, disciplinando espressamente l'ipotesi in cui uno o più legittimari non prendano parte al patto di famiglia, complica ulteriormente il quadro normativo. Da tale previsione potrebbe desumersi, infatti, che il coniuge e i legittimari non siano obbligati a partecipare al patto di famiglia, posto che quest'ultimo, nonostante la loro assenza, sarebbe comunque valido, tornando quindi alla prima interpretazione circa la struttura bilaterale del patto di famiglia.

L'assenza di un qualsivoglia riferimento alla posizione dei legittimari nella nozione fornita dal legislatore, in uno con l'apparente contrasto creato delle norme ora riportate, ha dato origine ad un problema interpretativo di notevole importanza²².

22 C. BAUCO - V. CAPOZZI (*Il patto di famiglia*, Milano 2007, 39) affermano che i problemi attinenti alla figura dei legittimari costituiscono l'aspetto maggiormente controverso della nuova disciplina. N. DI MAURO (*I necessari partecipanti al patto di famiglia*, in *Fam., pers. e succ.*, 2006, 534) similmente rileva che *"La nuova normativa in tema di patto di famiglia pone rilevanti problemi ermeneutici in virtù del non chiaro dettato legislativo: tra questi assume notevole importanza sul piano teori-*

La dottrina ha formulato, per quanto concerne la posizione e il ruolo dei legittimari, soluzioni assai diverse e contrastanti che possono essere ricondotte a due grandi filoni, all'interno dei quali vi è tra l'altro un'estrema varietà di posizioni²³: secondo il primo filone (struttura bilaterale) i legittimari devono intervenire alla stipulazione del patto di famiglia, ma la partecipazione non è requisito strutturale del contratto stesso²⁴; secondo l'altro, invece, la mancata partecipazione da parte dei legittimari esistenti al momento della stipulazione del patto di cui all'art. 768 bis e ss. rende lo stesso invalido (struttura plurilaterale)²⁵.

co e su quello applicativo il problema relativo all'individuazione di quali siano le parti essenziali, a pena di nullità, del contratto di patto di famiglia e, in particolare, se siano tali il coniuge e i legittimari non assegnatari dell'azienda e/o delle quote societarie". Lo stesso legislatore – avvertita come pressante l'esigenza di consentire, per ragioni d'economia, che le nuove norme entrassero subito in vigore – ha esortato l'interprete a riempire le lacune attraverso "un'adeguata attività interpretativa in funzione suppletiva": così la relazione al Senato nella seduta n. 552 del 26 gennaio 2006.

23 La difficoltà di catalogare le diverse opinioni sostenute dai commentatori della nuova disciplina è già stata sottolineata; cfr. G. AMADIO, *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, a cura della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2006, 83, nota 2.

24 In tal senso: A. ANGRISANI - S. SICA, *Il patto di famiglia e gli strumenti di successione dell'impresa*, Torino, 2007, 67; M. ATELLI, *Prime note sul patto di famiglia*, in *Obbl. e contr.*, 2006, 6; M. AVAGLIANO, *Patti di famiglia e impresa*, in *Riv. notar.*, 2007, 26; Cfr. M. BERNARDINI, *Il patto di famiglia tra adozione e successione*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, I, cit., 240; C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 289; ID, *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 38; A. DI SIMONE – C. FORINO, *Gli effetti della mancata partecipazione di un legittimario al patto di famiglia*, in *Notariato*, 2006, 703; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia*, cit. 432; G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2006, 415; G. RECINTO, *Il Patto di famiglia*, in AA.VV., *Diritto delle successioni*, a cura di R. CALVO e G. PERLINGERI, Napoli, 2008, 630; G. SICCHIERO, *Art. 768 sexies. Il Patto di famiglia*, commentario a cura di S. DELLE MONACHE, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2007, 84; A. VALERIANI, *Il patto di famiglia e la riunione fittizia*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 135.

25 G. AMADIO, *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 73; ID, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Riv. notar.*, 2006, 886; I. AMBROSI-F. BASILE, *Le nuove norme in materia di patto di famiglia*, cit., 2006, 378; M.C. ANDRINI, *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, in *Vita not.*, 2006, 40; L. BALESTRA, *Art. 768 bis. Il Patto di famiglia*, commentario a cura di S. DELLE MONACHE, cit., 25; ID, *Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, 733; ID, *Prime osservazioni sul patto di famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, 382; G. BARALIS, *Attribuzione ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 223; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2011, 171; G. CAPOZZI, *Il patto di famiglia*, in *Successioni e donazioni*, Milano, 2009, 1467; F. DELFINI, *Articolo 2 (art. 768 quater)*, in *De Nova*, DELFINI, RAMPOLLA, VENDITTI, *Il patto di famiglia*, Milano, 2006, 25; S. DELLE MONACHE, *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, cit., 893; N. DI MAURO, *sub art. 768 bis*, in N. DI MAURO, E. MINERVINI, V. VERDICCHIO, *Le nuove leggi civili. Il patto di famiglia. Commentario alla legge 14 febbraio 2006, n. 55*, a cura di E. MINERVINI, Milano, 2006, 45; F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2006, 220; M. IEVA, *Profili strutturali del patto di famiglia*, in AA.VV., *Donazioni, atti gratuiti, Patti di famiglia e trusts successori*, Bologna, 2010, 469; ID, *Art. 768 quater. Il Patto di famiglia*, commentario a cura di S. DELLE MONACHE, cit., 53; ID, *La disciplina del patto di famiglia e l'evoluzione degli strumenti di trasmissione dei beni produttivi (ovvero del tentativo di rimediare a ipotesi di malfunzionamento dei meccanismi di riduzione e collazione)*, in *Riv. notar.*, 2009, 1089; B. INZITARI, *Il*

Secondo il primo orientamento, il patto di famiglia può essere validamente concluso anche solo con taluni dei legittimari esistenti al momento della conclusione del contratto. I sostenitori di tale tesi muovono dall'assunto che il patto di famiglia, delineato nella nozione contenuta nell'art. 768 *bis* cod. civ., si presenta come un contratto bilaterale, dove solo l'accordo tra l'imprenditore e l'assegnatario assume un ruolo essenziale; il riferimento al testo dell'art. 768 *quater* cod. civ. non può essere di per sé sufficiente al fine di attribuire alla presenza dei legittimari la qualifica di elemento essenziale a pena di nullità del patto. Si ritiene che il "devono" non sia elemento decisivo: tante volte la doverosità di un intervento negoziale non si giustifica con la necessità della partecipazione volitiva alla perfezione ed alla validità dell'atto²⁶. La norma imporrebbe un mero obbligo a carico dell'imprenditore o dell'assegnatario di convocazione all'atto del coniuge e degli altri legittimari non assegnatari: dal che discenderebbe che, adempiuto tale obbligo, l'assenza o il rifiuto di costoro sarebbe irrilevante ai fini del perfezionamento del contratto, non essendo questi parti essenziali e ciò anche in virtù della loro diversa qualificazione normativa quali "partecipanti" (art. 768 *quater* cod.civ.).

Tra i sostenitori di tale tesi occorre, però, distinguere coloro i quali ammettono che gli effetti tipici del patto di famiglia possano spiegarsi anche nei confronti dei non intervenuti e quanti ritengono, invece, che gli effetti tipici del patto di famiglia si produrrebbero solo nei confronti delle parti del contratto, permanendo a favore dei non intervenuti le tutele previste dalle regole ordinarie del diritto successorio.

Secondo i primi, se i legittimari sono stati convocati, anche se non vi hanno partecipato, sarà loro opponibile la quantificazione decisa dai contraenti; nel

Patto di famiglia, Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55, Torino, 2006, 105; F. MAGLIULO, *L'apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 285; P. MANES, *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Contr. e impr.*, 2006, 549; A. MASCHERONI, *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 21; A. MERLO, *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 102; F. NOBILI, *Imprese di famiglia e passaggio generazionale*, Milano, 2008, 31; A. PISCHETOLA, *Il patto di famiglia a raffronto con gli istituti alternativi al testamento*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 301; C. PULIGHEDDU, *Donazioni e patto di famiglia: due figure a confronto*, in AA.VV., *Donazioni, atti gratuiti, Patti di famiglia e trusts successori*, cit., 516; F. TASSINARI, *Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 162; A. ZOPPINI, *L'emersione della categoria della successione anticipata*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 277.

²⁶ Si osserva che ci sono almeno due utilizzazioni codicistiche del "devono" in senso assolutamente differente: il "devono" della divisione del testatore e il "devono" dell'art. 1113 cod. civ., in cui i soggetti ivi indicati devono essere chiamati ad intervenire alla divisione, ma soltanto perché questa abbia effetti nei loro confronti: U. LA PORTA, *La posizione dei legittimari sopravvenuti*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 302.

caso in cui invece il disponente non abbia provveduto a sollecitare il loro intervento, la valutazione operata dai contraenti sarà loro inopponibile²⁷.

Secondo l'altra impostazione, invece, la partecipazione dei legittimari è richiesta al fine di rendere il sistema creato dal patto di famiglia opponibile anche nei confronti di questi ultimi²⁸: la vincolatività del patto opera solo nei confronti dei legittimari che prendono parte al contratto, anche in un successivo momento, e dei soggetti sopravvenuti che non hanno potuto partecipare, nei limiti di cui all'art. 768 *sexies* cod.civ.²⁹. Per contro, coloro che non solo stati coinvolti nella stipulazione del patto, ovvero l'hanno rifiutata, non sono vincolati alla disciplina prevista dal legislatore e possono liberamente avvalersi della collazione ed esperire l'azione di riduzione anche nei confronti dell'impresa o delle partecipazioni societarie oggetto di trasferimento³⁰.

2.3. TESI DELLA STRUTTURA PLURILATERALE DEL PATTO DI FAMIGLIA

Altra parte della dottrina, in particolare quella che intravede nel patto di famiglia una funzione divisionale – distributiva³¹, afferma che il patto di famiglia sareb-

27 Tale impostazione è affermata da coloro che configurano il patto di famiglia quale donazione modale. La natura di donazione modale dell'attribuzione compiuta con il patto di famiglia è affermata, inoltre da: C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 304; A. MERLO, *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 102 e M.C. LUPETTI, *Il finanziamento dell'operazione: family buy out*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 370. Quest'ultimo autore, in realtà, parla di donazione modale in senso atecnico e ne limita la configurabilità alla sola ipotesi in cui sia l'assegnatario discendente a liquidare i legittimari.

28 G. DI GIANDOMENICO, *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 146; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia*, cit. 432; G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, cit., 415; G. RECINTO, in *Il Patto di famiglia*, in AA.VV. *Diritto delle successioni*, cit., 2008, 630; A. VALERIANI, *Il patto di famiglia e la riunione fittizia*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 135.

29 Su tale punto divergono, tuttavia, le posizioni degli stessi autori della tesi ora riportata. Cfr. G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, cit., 415, l'autore, infatti, basando le sue argomentazioni sul disposto di cui all'art. 768 *sexies* cod.civ., esclude che i legittimari sopravvenuti possano essere vincolati alle previsioni del patto e al sistema da questo imposto. L'inopponibilità, quindi, varrebbe anche nei confronti dei legittimari che non abbiano potuto partecipare al contratto in quanto sopravvenuti.

30 In questo senso v. G. PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia*, cit., 429, l'autore afferma che tale ricostruzione permette di salvaguardare anche il principio di intangibilità della legittima, poiché questa sarebbe sacrificabile, per i legittimari esistenti al momento della stipula del contratto, solo previo loro consenso.

31 Affermano la plurilateralità del patto di famiglia anche autori che non riconoscono al patto di famiglia una funzione propriamente e/o esclusivamente divisionale: L. BALESTRA, *Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (parte prima)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 750; ID, *Prime osservazioni sul patto di famiglia*, *Nuova giur. civ. comm.*, 377; G. BARALIS, *Attribuzione ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit.,

be valido ed efficace solo se ad esso effettivamente partecipino tutti i soggetti nominati nell'art. 768 *quater* cod. civ., ossia, oltre all'imprenditore disponente e ai discendenti beneficiari, anche coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

La ragione di questa impostazione si rinviene nella circostanza che il patto di famiglia, da un lato, rappresenta una sorta di anticipazione della distribuzione del patrimonio del disponente rispetto al momento dell'apertura della successione, mentre, dall'altro, esclude quanto ne è oggetto dall'azione di riduzione e dalla collazione.

Si osserva come non ci si possa limitare alle sole indicazioni contenute nell'art. 768 *bis* cod. civ. che, in quanto generica definizione dell'istituto, escludono ogni riferimento ai legittimari³². Occorre, invece, tener presente la formulazione dell'art. 786 *quater* cod. civ.: tale norma non permette di poter accogliere quelle interpretazioni che, pur nell'intento di ampliare l'ambito di applicazione del nuovo istituto, appaiano contrarie al canone ermeneutico imposto dall'art. 12 delle preleggi³³.

L'antinomia, descritta nei paragrafi precedenti, tra il testo dell'art. 768 *quater*, che impone la presenza dei legittimari, e l'art. 768 *sexies*, che disciplina l'ipotesi della mancata partecipazione dei legittimari, dovrebbe essere risolta, secondo tale ricostruzione, riconoscendo che i soggetti richiamati dall'art. 768 *sexies* sono solo coloro che non abbiano potuto partecipare alla stipulazione del patto di famiglia, perché non esistenti, ignoti o non ancora investiti della qualifica di legittimari al momento della conclusione del contratto³⁴.

223; S. DELLE MONACHE, *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, cit., 893; N. DI MAURO, *sub art. 768 bis*, in N. DI MAURO, E. MINERVINI, V. VERDICCHIO, *Le nuove leggi civili. Il patto di famiglia*, *Commentario alla Legge 14 febbraio 2006*, n. 55, a cura di E. MINERVINI, cit., 52; A. MERLO, *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 101; F. TASSINARI, *Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 166.

32 L. BALESTRA, *Art. 768 bis. Il patto di famiglia*, *Commentario a cura di S. DELLE MONACHE*, cit., 25; ID, *Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione*, cit., 751; L. CAROTA, *Commentario del Codice Civile - Delle Successioni*, III, a cura di V. CUFFARO e F. DELFINI, *sub art. 768 quater*, cit., 425; S. DELLE MONACHE, *Funzione, contenuto ed effetti del patto di famiglia*, AA.VV., in *Tradizione e modernità nel diritto successorio: dagli istituti classici al patto di famiglia*, a cura di S. Delle Monache, Padova, 2007, 330.

33 G. DE NOVA, *Commentario del Codice Civile - Delle Successioni*, III, a cura di V. CUFFARO e F. DELFINI, *sub art. 768 bis*, cit., 382. *Contra* U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, Torino, 2007, 190, l'autore osserva che la "doverosità" di cui all'art. 768 *quater* cod. civ. può essere spiegata anche soltanto in riferimento a norme, tra le quali ad esempio l'art. 1113 cod. civ., che richiedono un dovere di intervento per soggetti terzi rispetto al negozio ai soli fini dell'efficacia relativa del contratto.

34 Così L. BALESTRA, *Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione*, cit., 755; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 178; F. DELFINI, *Articolo 2 (art. 768 quater)*, in G. DE NOVA, F. DELFINI, S. RAMPOLLA, A. VENDITTI, *Il patto di famiglia. Legge 14 febbraio 2006*, n. 55, cit., 25. Nello stesso senso anche G. BARALIS, *Attribuzione ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 223; S. DELLE MONACHE, *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, cit., 894; N. DI MAURO, *sub art. 768 bis*, in N. DI MAURO, E. MINERVINI, V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia*, cit., 49; F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, cit., 223; B. INZITARI, *Il Patto di famiglia*, cit., 119; M.C. LUPETTI, *Il finanziamento*

Tele impostazione trova giustificazione, oltre che nel riferimento letterale all'art. 768 *quater*, anche nei lavori preparatori³⁵ ove si afferma che il patto di famiglia “*deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal coniuge e dai legittimari*” e dalla circostanza che, nel corso della seduta della Commissione Giustizia del Senato del 31 gennaio 2006, sia stato respinto un emendamento che ammetteva la valida stipulazione del patto di famiglia anche in assenza dei legittimari, col che si è voluto chiaramente far intendere che non sia ammissibile, e quindi valido, il patto di famiglia nel quale non fossero intervenuti tutti i legittimari.

Secondo i sostenitori di tale orientamento, il patto di famiglia è un negozio complesso all'interno del quale l'assegnazione dei beni dell'impresa al beneficiario e la liquidazione in favore dei non assegnatari costituiscono entrambi elementi che concorrono ad integrare l'accordo contrattuale³⁶. La causa del contratto può dirsi realizzata solo quando vengano soddisfatti i contrapposti interessi e tutelate le rispettive istanze; devono, pertanto, essere assicurati gli interessi del disponente a trasferire i beni aziendali o le partecipazioni societarie, gli interessi del beneficiario a vedersi attribuire con efficacia immediata i beni del disponente e gli interessi dei legittimari non assegnatari a vedersi liquidata la propria quota di legittima sull'impresa. I legittimari devono intervenire per salvaguardare i propri diritti e, in particolare, per concorrere alla determinazione del valore dell'azienda o delle partecipazioni e quindi, di riflesso, delle quote ad essi spettanti; per ottenere, consequenzialmente, la liquidazione in denaro delle loro quote; per procedere alla eventuale rinuncia totale o parziale a detta liquidazione; per assentire a che detta liquidazione avvenga in tutto o in parte in natura, piuttosto che in denaro³⁷.

La partecipazione dei legittimari attuali deve essere, secondo questa impostazione, considerata qualificante del contratto stesso e indispensabile per realizzare quell'equilibrio di interessi³⁸: in assenza di tali soggetti il contratto posto in essere non può assumere la qualifica di patto di famiglia³⁹.

dell'operazione: family buy out, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 360; C. PULIGHEDDU, *Donazioni e patto di famiglia: due figure a confronto*, in AA.VV., *Donazioni, atti gratuiti, Patti di famiglia e trusts successori*, cit., 516. *Contra* U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 301, secondo l'autore “*è assolutamente da dimostrare che il legittimario non partecipante, cui l'art. 768 *sexies cod. civ.* si riferisce, sia soltanto “quello sopravvenuto” e non pure, più genericamente e più rispettosamente verso la rubrica dell'articolo, quello che, ancorché esistente non abbia partecipato alla stipula del patto, restando, rispetto ad esso, appunto terzo, ossia estraneo...*”.

35 Ne dà atto anche G. PETRELLI, *La nuova disciplina del “patto di famiglia”*, cit., 429.

36 L. CAROTA, *Il contratto con causa successoria*, *Contributo allo studio del patto di famiglia*, Padova, 2008.97.

37 N. DI MAURO, *sub art. 768 bis*, in N. DI MAURO, E. MINERVINI, V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia*, a cura di E. MINERVINI, cit., 49.

38 L. CAROTA, *Commentario del Codice Civile – Delle Successioni*, III, a cura di V. CUFFARO e F. DELFINI, *sub art. 768 quater*, cit., 436.

39 La funzione del notaio è diretta proprio a garantire la tutela dei diritti dei legittimari con la verifica della loro necessaria partecipazione all'atto. Si osserva che il ruolo del notaio sarà

2.4. ADESIONE ALLA TESI DELLA NECESSARIA PARTECIPAZIONE DEI LEGITTIMARI AL PATTO DI FAMIGLIA

Diversi sono gli elementi che portano a ritenere necessaria la partecipazione di tutti i legittimari al patto di famiglia.

La tesi opposta trascura, in primo luogo, la formulazione delle norme. Il dato letterale insegna, infatti, che i legittimari non si debbono limitare a prestare il loro consenso ai trasferimenti decisi dal disponente, ma debbono rivestire il ruolo di contraenti all'interno della vicenda caratterizzante il patto di famiglia. In tal senso fanno propendere sia il primo comma dell'art. 768 *quater* cod. civ., sia l'uso, nell'ultimo comma del medesimo articolo, del termine "*contraenti*", il quale fa riferimento non solo ai discendenti assegnatari, ma anche gli altri legittimari, nei confronti dei quali si estende la previsione dell'esenzione da collazione e riduzione per i beni a loro trasferiti a titolo di liquidazione, sia, infine, il primo comma dell'art. 768 *quinquies* cod. civ. che permette a tutti i "*partecipanti*" - non solo al disponente e al beneficiario - di impugnare il patto di famiglia.

L'opinione, inoltre, che ammette la preterizione di uno o più legittimari si scontra con la circostanza che dalla medesima fattispecie discendono effetti tra loro incompatibili: se si accogliesse la tesi della inopponibilità del patto ai legittimari esclusi dal contratto, dovrebbe, infatti, logicamente accettarsi che il medesimo fatto dovrebbe essere qualificato e produrre gli effetti tipici della liberalità per i pretermessi, mentre dovrebbe produrre effetti opposti e inconciliabili per i legittimari che hanno concluso il patto di famiglia. Tale soluzione, però, appare incoerente sul piano logico e giuridico.

In un sistema, come quello italiano, dove il legislatore ha introdotto una disciplina eccezionale rispetto alle norme generali del diritto successorio, sembra doversi richiedere il consenso di tutti i legittimari esistenti al momento del contratto, al fine di poter attribuire una validità alle attribuzioni effettuate dal disponente.

Appare così necessario, in coerenza con il precipuo scopo della legge, richiedere l'intervento nel contratto costituente il patto di famiglia di tutti coloro che vanterebbero diritti (come legittimari) sulla successione dell'imprenditore se la stessa si aprisse al momento della stipula del patto. I diritti dei legittimari, con il patto di famiglia, senza il loro intervento nella predisposizione del regolamento negoziale, potrebbero venire lesi, sacrificati da accordi tesi a tal fine tra imprenditore e assegnatari.

È opinione oramai consolidata, nella dottrina italiana, quella secondo la quale le norme poste a tutela dei diritti dei legittimari siano da considerarsi come

pertanto quello di verificare preliminarmente la sussistenza di tutti i requisiti essenziali del patto di famiglia, e quindi l'intervento alla stipula dell'atto di tutti i legittimari esistenti in quel dato momento storico, nessuno escluso; in tal senso G. CAPOZZI, *Il patto di famiglia*, in *Successioni e donazioni*, cit., 1460; N. DI MAURO, *sub art. 768 bis*, in N. DI MAURO, E. MINERVINI, V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia*, a cura di E. MINERVINI, cit., 52.

cogenti in quanto inderogabili dalle parti prima dell'apertura della successione, rappresentando le stesse un'estrinsecazione di un principio di ordine pubblico⁴⁰.

Appare chiaro, pertanto, che l'incidenza del patto di famiglia sui diritti dei legittimari non assegnatari non può che postulare, a pena di nullità, la necessaria partecipazione di questi ultimi al patto di famiglia, la cui struttura è pertanto essenzialmente a carattere plurilaterale.

Escludere la partecipazione dei legittimari dai requisiti essenziali del contratto se, da un lato incoraggia l'utilizzo dell'istituto, dall'altro finisce in concreto per depotenziarlo perché perde ogni vantaggio rispetto ad una normale donazione con dispensa da collazione.

Il beneficiario si vedrebbe infatti costretto, ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 768 *quater* cod. civ., a liquidare gli altri legittimari non assegnatari, senza tuttavia evitare, al momento dell'apertura della successione, l'esercizio della comune tutela da parte dei legittimari che, seppur liquidati, non accettino le disposizioni effettuate dal disponente. Il discendente assegnatario, tenuto alla liquidazione dei legittimari, otterrebbe una disattivazione dei meccanismi di tutela, limitatamente ai partecipanti al patto e, in quanto tale, insufficiente a rendere definitivo il valore della sua attribuzione o stabile l'attribuzione stessa.

Pare, pertanto, doversi concludere che oggi le parti essenziali, a pena di nullità, del patto di famiglia siano:

- 1) l'imprenditore e/o il titolare di partecipazioni societarie (art. 768 *bis* cod. civ.) o disponente;
- 2) uno o più discendenti del soggetto di cui sopra (art. 768 *bis* cod. civ.), definiti anche assegnatario o assegnatari (art. 768 *quater* cod. civ.) o anche beneficiario o beneficiari (art. 768 *sexies*, primo comma, cod. civ.);
- 3) il coniuge dell'imprenditore che sia tale al momento della conclusione del contratto (art. 768 *quater*, primo comma, cod. civ.);
- 4) coloro che sarebbero legittimari dell'imprenditore, ove al momento della conclusione del contratto si aprisse la successione di quest'ultimo (art. 768 *quater*, primo comma, cod. civ.).

Se uno dei legittimari non assegnatari non può o non vuole intervenire all'atto, non potrà procedersi alla conclusione del contratto di patto di famiglia e si dovrà,

40 Sul punto cfr. in termini G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 123, secondo cui il nostro ordinamento giuridico ha da sempre salvaguardato l'esigenza di assicurare la legittima caratterizzando come cogenti le norme sulla successione necessaria; in quanto inderogabili rivelano un'opzione di fondo che conforma un principio di ordine pubblico; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Successione necessaria*, in *Tratt. di Diritto civile e Commerciale*, già diretto da A. CICU e F. MESSINEO e continuato da L. MENGONI, XLIII, 2, Milano, 2000, 89, nt. 1, secondo cui l'intangibilità della legittima è un principio di ordine pubblico non solo interno, ma anche di diritto internazionale privato ex art. 16, l. 31.5.1995, n. 218; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *Le successioni*, Milano, 2005, 537-538, 670.

pertanto, ricorrere all'utilizzo di altro strumento negoziale per assicurare la trasmissione dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie.

In tal senso pare debbano leggersi anche i tentativi legislativi, non andati a buon fine, succedutesi nel corso degli anni 2011 e 2012, per la modifica della disciplina del patto di famiglia.

Sia l'anno 2011 che il 2012, si sono caratterizzati, infatti, per un rinnovato interesse delle istituzioni italiane nei confronti della normativa del patto di famiglia: in primo luogo, la materia è stata incisa dalla prima versione del Decreto sviluppo n. 70/2011, approvato dal Governo in data 5 maggio 2011, ma successivamente cancellata quando il decreto è approdato al Quirinale⁴¹, presumibilmente in quanto non rispondente ai criteri di urgenza propri del decreto legge ed altresì in considerazione del fatto che *“un argomento così delicato e sentito necessita di un adeguato approfondimento”*⁴². È stata poi recuperata nella proposta di legge C. 4463, presentata il 28 giugno 2011, assegnata alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 20 luglio 2011 e, infine, nella bozza del Decreto sviluppo dell'ottobre 2011, anche questo poi non approvato. Nel 2012, invece, la riforma del patto di famiglia è stata presentata sotto forma di emendamento, poi ritirato, durante la fase di conversione in legge del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

Soffermandosi sull'aspetto maggiormente interessante ai fini del presente lavoro, e tralasciando i limiti di natura tecnica delle proposte⁴³, tutte le iniziate legislative prevedevano la modifica dell'art. 768 *quater* cod. civ. dedicato alla *“Partecipazione”*.

La nuova formulazione dell'art. 768 *quater* cod. civ. prevedeva, infatti, la possibilità che l'atto venisse redatto anche senza la presenza di tutti i legittimari⁴⁴.

Donde conferma ulteriore al rilievo che, secondo la disciplina ancora ad oggi in vigore, la stipulazione del patto non sia possibile qualora non vi partecipino tutti i legittimari esistenti al momento in cui viene stipulato il patto di famiglia. Se il testo attuale, infatti, fosse da interpretare nel senso esposto della struttura bilaterale del patto, il legislatore non avrebbe sentito la necessità di modificare le norme ammettendo espressamente la possibilità che il contratto possa esse-

41 La versione definitiva del Decreto è stata adottata in data 13 maggio 2011 ed è stato convertito con Legge 12 luglio 2011 n. 106.

42 Si veda l'incipit della Proposta di Legge n. 4463 presentata alla Camera dei Deputati in data 28.06.2011.

43 Sul punto, per una prima analisi, M. IEVA - A. ZOPPINI, *Brevissime note sulla proposta di modifica del patto di famiglia inserita nel testo originario del decreto sviluppo*, in Riv. notar., 2011, 1457.

44 La proposta di modifica aggiungeva che, nel caso di mancata partecipazione di uno dei legittimari, il disponente dovesse notificargli, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il relativo contenuto, per l'eventuale accettazione del beneficiario o il suo rifiuto, nelle forme dell'art. 768 *bis* cod. civ. (probabilmente il richiamo era all'art. 768 *ter*, dedicato alla forma e non all'art. 768 *bis* dedicato alla nozione del patto di famiglia). Nei casi di mancata partecipazione al contratto di tutti i legittimari, inoltre, il valore dell'azienda o delle partecipazioni doveva essere oggetto di perizia giurata da parte di un esperto nominato dal Tribunale.

re concluso anche in assenza di uno dei legittimari e prevedendo una disciplina particolare per tale eventualità.

Da ultimo, in data 25 luglio 2012, è stato presentato un Ordine del Giorno con il quale la Camera ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di intervenire, mediante gli opportuni atti normativi, sulla disciplina del patto di famiglia al fine di rendere facoltativa la partecipazione al contratto di tutti quei soggetti in capo ai quali è attualmente previsto un obbligo alla partecipazione, e affinché fosse previsto un obbligo di notifica, da parte del disponente, dell'intenzione di stipulare il patto, nell'intento di conferire stabilità nel tempo agli effetti del trasferimento patrimoniale mediante lo strumento del patto di famiglia.

2.5. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI

Sono tre le possibili modalità attraverso le quali l'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie può estinguere l'obbligazione di liquidazione in favore dei potenziali legittimari non beneficiari⁴⁵.

La prima modalità è costituita dall'adempimento immediato dell'obbligazione da parte del beneficiario mediante il pagamento delle somme risultanti dovute all'esito della valutazione dei beni e della determinazione delle quote di legittima⁴⁶. L'art. 768 *quater* permette, inoltre, al beneficiario, in caso di accordo tra i contraenti, di liquidare i legittimari attraverso il trasferimento dei beni in natura⁴⁷.

La seconda modalità è costituita dalla rinuncia, totale o parziale, dei legittimari non assegnatari a quanto di loro spettanza⁴⁸. La rinuncia può essere contenuta nel patto di famiglia, o in un atto separato, anche successivo al patto di famiglia. Nel caso di rinuncia con atto separato, la stessa deve essere formalizzata per atto pubblico, per simmetria con la disposizione dell'art. 768 *ter* cod. civ.

La rinuncia può essere pura e semplice o verso corrispettivo: il legittimario può rinunciare, cioè, alla liquidazione della propria quota verso pagamento di

45 Cfr. G. CAPOZZI, *Il patto di famiglia*, in *Successioni e donazioni*, cit., 1481.

46 Il beneficiario potrà fare ricorso all'indebitamento in forme nuove e peculiari quali il *family buy-out*. Cfr. M. BERNARDINI, *Il patto di famiglia tra adozione e successione*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, cit., 239.

47 Per quanto riguarda il consenso che deve essere prestato ai fini della liquidazione in natura, si ritiene che non sia necessario che venga reso da tutti i contraenti essendo sufficiente l'accordo dell'assegnatario e del legittimario da tacitare in natura. Tali due soggetti, infatti, indipendentemente dal consenso delle altre parti contrattuali possono convenire una *datio in solutum ex art. 1197 cod. civ.* Sul punto si veda nota n. 20, F. DELFINI, in AA.VV., *Commentario del Codice Civile - Delle Successioni*, a cura di F. DELFINI e V. CUFFARO, *sub art. 768 bis*, cit., 389; ID., *Struttura e patologia del patto di famiglia*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, cit., 755.

48 In questo caso si configura un patto successorio rinunziativo, eccezionalmente legittimato dall'art. 768 *quater*, II comma, cod. civ., in deroga al divieto previsto dall'art. 458 cod. civ.

una somma di denaro o verso trasferimento di altri beni, provenienti da qualsiasi soggetto, anche lo stesso disponente o un terzo⁴⁹.

Occorre rilevare che la rinuncia alla liquidazione produce il venir meno del diritto dei legittimari non assegnatari ad esperire l'azione di riduzione o a poter chiedere la collazione dell'impresa. La rinuncia è, pertanto, equiparabile alla liquidazione; i legittimari non assegnatari, infatti, che hanno rinunciato alla propria quota, nonostante nulla abbiano ricevuto dal patto di famiglia, qualora intendano agire in riduzione perché lesi, dovranno comunque imputare alla quota di legittima ad essi spettante sul patrimonio del disponente al momento dell'apertura della successione, quanto astrattamente avrebbero avuto il diritto di ricevere sul valore del bene attribuito con il patto.

La terza modalità di liquidazione è, secondo il disposto dell'art. 768 *quater*, terzo comma, parte seconda, cod. civ., il differimento della liquidazione ad un momento successivo. La norma, infatti, prevede che *"l'assegnazione disposta in favore degli altri partecipanti non assegnatari può essere fatta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo con il quale si procede all'assegnazione dell'azienda, e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti"*⁵⁰.

Con tale previsione il legislatore ha voluto favorire la liquidazione da parte del discendente assegnatario, concedendogli la facoltà di corrispondere quanto dovuto agli altri legittimati in momenti successivi rispetto alla stipula del patto di famiglia: è facilmente prevedibile, infatti, che l'assegnatario non disponga, al momento della conclusione del contratto di cui all'art. 768 *bis*, delle sostanze necessarie per liquidare le quote dei non beneficiari⁵¹.

Ai fini della validità delle successive assegnazioni, è necessario che si proceda alla stipula di un successivo contratto, espressamente dichiarato collegato al primo, nel quale devono rivestire il ruolo di parti tutti i soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Il patto di famiglia e gli eventuali successivi contratti, collegati al primo⁵², vengono a far parte di un'unica operazione negoziale finalizzata all'esecuzione del patto di famiglia.

49 L. GENGHINI e C. CARBONE, *Il patto di famiglia*, in *Le successioni per causa di morte*, cit., 1601.

50 G. CAPOZZI (*Il patto di famiglia*, in *Successioni e donazioni*, cit., 1482) chiarisce che l'espressione *"a coloro che li abbiano sostituiti"* si riferisce agli eredi, legittimi, testamentari o per rappresentazione degli originari partecipanti al patto che siano nel frattempo deceduti. G. CAPOZZI osserva, inoltre, che nel caso in cui al legittimario non siano subentrati altri legittimari nessuna assegnazione dovrà essere eseguita a favore dei suoi eredi. Nello stesso senso anche M.C. LUPETTI, *Patti di famiglia. Note a prima lettura*, cit., 9.

51 Rileva il problema della difficoltà nel reperimento della provvista da parte del discendente assegnatario F. DELFINI, in AA.VV., *Commentario del Codice Civile - Delle Successioni*, a cura di F. DELFINI e V. CUFFARO, sub art. 768 *bis*, cit., 388.

52 Nel senso che la fattispecie delineata nel testo rappresenti un'ipotesi di collegamento negoziale: cfr. P. MANES, *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, cit., 561; G. RIZZI, *I patti di famiglia. Analisi dei contratti per il trasferimento*

La fattispecie base del patto di famiglia è, dunque, quella della liquidazione da parte dell'assegnatario delle quote di legittima degli altri legittimari, ma questa soluzione non pare escludere l'ammissibilità di sistemazioni del patrimonio familiare in vita con carattere più ampio.

Si discute, infatti, circa la possibilità per il disponente di provvedere personalmente, al posto del discendente assegnatario, alla liquidazione dei legittimari da lui non prescelti quali beneficiari del patto di famiglia⁵³. Secondo parte della dottrina, il terzo comma dell'art. 768 *quater* andrebbe inteso nel senso che i partecipanti al contratto non assegnatari possano ricevere dal disponente la soddisfazione dei propri diritti⁵⁴. Tale variante del patto di famiglia, lasciata all'autonomia delle parti, troverebbe la sua *ratio* sia nella volontà di agevolare l'esecuzione del patto di famiglia, superando le eventuali difficoltà economiche dell'assegnatario che si veda costretto a versare ingenti somme di denaro agli altri legittimari, sia "nella volontà dell'ascendente di assecondare non solo la vocazione di impresa di uno dei discendenti, ma magari altresì le vocazioni non imprenditoriali degli altri legittimari"⁵⁵.

I sostenitori di tale tesi ritengono plausibile che sia lo stesso disponente ad attribuire beni e somme di denaro tratte dal suo patrimonio agli altri partecipanti al patto, realizzando in tal modo una sorta di contratto successorio avente natura divisoria⁵⁶. Codesta possibilità potrà trovare fondamento implicito nel terzo e nel quarto comma dell'art. 768 *quater* cod. civ. Il terzo comma parla, infatti, di assegnazione di beni agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, prevedendo, anche per essi, il principio della stima del valore concordata al momento della stipulazione del patto. La norma può disciplinare il caso in cui l'assegnazione di beni venga fatta da parte del discendente assegnatario di azienda, ma non disciplina esclusivamente tale ipotesi. Vi rientra anche quella, qui ipotizzata,

dell'azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie, Padova, 2006, 22. Se i due contratti sono collegati ne deriva che le eventuali vicende patologiche che riguardino uno dei contratti in questione, sono destinate a riverberarsi anche sull'altro accordo: così, a titolo esemplificativo, eventuali cause d'invalidità che riguardino uno dei contratti, potranno comportare anche l'invalidità dell'altro; cfr. L. GENGHINI - C. CARBONE, *Il patto di famiglia*, in *Le successioni per causa di morte*, cit., 1593.

53 Dubbi sostanzialmente analoghi si sono posti in dottrina circa la possibilità che la liquidazione provenga dal patrimonio di un terzo, come nel caso frequente nella prassi in cui il coniuge del disponente attribuisce un determinato bene, o una somma di denaro, ai figli che non hanno ricevuto l'azienda, L. GENGHINI - C. CARBONE, *Il patto di famiglia*, in *Le successioni per causa di morte*, Padova, cit., 1599.

54 L. BALESTRA, *Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione*, cit., 745; L. CAROTA, *Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia*, cit., 200 ss. Cfr. anche di recente P. MATERA, *Il Patto di famiglia*, in *I rapporti patrimoniali, L'impresa familiare, Il patto di famiglia*, Torino, 2011, 627.

55 Così F. DELFINI, *Articolo 2 (art. 768 quater)*, in G. DE NOVA, F. DELFINI, S. RAMPOLLA, A. VENDITTI, *Il patto di famiglia*, cit., 25.

56 B. INZITARI, *Il Patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006*, n. 55, cit., 171.

che sia lo stesso ascendente ad assegnare tali beni non costituenti l'azienda agli altri legittimari: infatti solo rispetto a quest'ultima ipotesi assume significato pregnante quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 768 *quater* cod. civ.. Il quarto comma del predetto articolo, disponendo che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a riduzione e a collazione, fa riferimento al caso in cui il disponente abbia effettuato delle assegnazioni a favore di tutti i contraenti: non avrebbe, infatti, senso parlare di una soggezione a collazione o a riduzione rispetto ad assegnazioni di beni fatte dal discendente assegnatario di azienda.

La possibilità rappresentata, ovvero quella di assegnazioni diverse dall'azienda da parte dell'ascendente, pare trovare conferma nei lavori preparatori: nella seduta in Commissione del 23 settembre 2003 - ma la stessa affermazione è stata ripetuta anche nella seduta del 21.07.2005 - l'on. Buemi precisava che con le norme proposte veniva disciplinata *"l'ipotesi che l'imprenditore mediante il patto di famiglia o con successivo contratto ad esso collegato, assegni beni agli altri figli non assegnatari dell'azienda, in tal caso il valore di detti beni dovrà essere imputato alle loro quote di legittima"*.

In tal senso milita, inoltre, l'esigenza di consentire all'autonomia privata di disporre di incentivi per ottenere quella partecipazione al patto da parte di tutti i legittimari. Per evitare dunque il verosimile insuccesso pratico del tentativo di conclusione di un patto di famiglia, si dovrebbe ritenere possibile l'intervento perequativo dello stesso disponente a favore di tutti i legittimari.

Tale soluzione trova ulteriore conferma nei tentativi di riforma della disciplina del patto di famiglia, sopra richiamati, presentati nel corso del 2011 e del 2012. Tutti i testi, infatti, prevedevano che alla liquidazione dei non assegnatari potesse prevedere direttamente l'imprenditore o il titolare delle partecipazioni societarie, in denaro o con beni in natura, anche mediante imputazione di pregresse donazioni disposte a loro favore, previa rivalutazione del valore delle stesse alla data del patto⁵⁷.

57 Da ultimo, nell'ordine del giorno presentato dalla Camera in data 25.07.2012 (Ordine del Giorno di data 25.07.2012 presentato da Savino in assemblea, 9/05312/180, testo modificato nel corso della seduta), si è chiesto l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di intervenire sulla disciplina del patto di famiglia anche per modificare le disposizioni relative alla liquidazione dei legittimari, posto che i soggetti sui quali attualmente ricade tale obbligo sovente non sono in grado di provvedervi.

- G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Riv. notar.*, 2006, 867.
- G. AMADIO, *Profili funzionali del patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 345.
- C. BAUCO - V. CAPOZZI, *Il patto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2007.
- G. BONILINI, *Il patto di famiglia*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* (diretto da G. Bonilini). *La successione legittima*, III, Giuffrè, Milano, 2009, 633.
- L. CAROTA, *Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia*, Cedam, Padova, 2008.
- S. DELLE MONACHE, Art. 1 L. n. 55/2006, in *Il Patto di famiglia*, Commentario a cura di S. Delle Monache, in *Nuove leggi civ. Comm.*, 2007, 21.
- L. GENGHINI E C. CARBONE, *Il patto di famiglia*, in *Le successioni per causa di morte*, Padova, 2012.
- M. IEVA, Art. 768 quater, comma 1, in *Il Patto di famiglia*, Commentario a cura di S. Delle Monache, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2007, 40.
- M. IEVA, *Il patto di famiglia*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da Pietro Rescigno, coordinato da Marco Ieva, II, Cedam, Padova, 2010, 317.
- M. IEVA - A. ZOPPINI, *Brevissime note sulla proposta di modifica del patto di famiglia inserita nel testo originario del Decreto Sviluppo*, in *Riv. Notar.*, 2011, 1457.
- B. INZITARI, *Il Patto di famiglia, Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Giappichelli, Torino, 2006.
- U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, Utet Giuridica, Torino, 2007.
- G. OBERTO, *Il Patto di famiglia*, Cedam, Padova, 2006.
- G. PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, 401.
- F. VOLPE, *Patto di famiglia. Artt. 768 bis-768 octies*, *Il codice civile. Commentario*, diretto da F. D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012.
- A. ZOPPINI, *Profili sistematici della successione "anticipata" (note sul patto di famiglia)*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 273 e in *Studi in onore di Giorgio Cian*, II, Cedam, Padova, 2010, 2547.